

VERBALE

CONFERENZA DEI SERVIZI

Convocata con nota prot. n. 18878 del 15/12/2021

FERMO, 12/01/2022

(verbale n. 14)

OGGETTO: Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl** – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e modifica AIA -
Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo.

Sono presenti:

- Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl**: Renato Fagioli (socio), Dott.ssa Chiara Fagioli (tecnico impresa); Dott. Leonardo Marotta (consulente); Dott.ssa Sara Pettinari (consulente ambientale);
- PROVINCIA DI FERMO** Settore Ambiente: Dott. Roberto Fausti (dirigente); Geom. Luigi Francesco Montanini (istruttore direttivo); Ing. Marco Barnabei (istruttore tecnico); Dott.ssa Laura Lupi (istruttore direttivo);

Assenti pur se regolarmente convocati:

- *ARPAM – Servizio Territoriale Provincia di Fermo*
- *Comune di Fermo;*
- *CIIP SpA;*
- *ASUR di Fermo – Dipartimento di prevenzione;*
- *Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Fermo*

I lavori della Conferenza dei Servizi si aprono - con modalità a distanza su piattaforma SKYPE - alle ore 9.45 circa con la verifica dei presenti.

Il geom. Luigi Montanini ricorda che l'ordine del giorno consiste nella disamina dell'integrazione volontaria inviata a questo Settore dall'impresa Vincenzo Fagioli SRL con nota del 09/12/2021 (*assunta al prot. n. 18647 del 10/12/2021*) e trasmessa agli Enti interessati con nota prot. n. 18878 del 15/12/2021 del III Settore della Provincia di Fermo.

Evidenzia che nel corso della seduta del 18 novembre 2021, si era concordato l'elenco degli elaborati da modificare/integrare, i termini per la presentazione degli stessi ed i termini, aggiuntivi al procedimento, per consentire l'esame compiuto da parte della Conferenza (*cf. verbale n. 13 pag 5, 6 e 7*).

In relazione alla documentazione tecnico/progettuale che è stata oggetto di "integrazione volontaria" da parte dell'impresa proponente, si precisa che essa, comunque, non poteva contenere elementi nuovi (codici EER, operazioni di recupero e/o di smaltimento, organizzazione logistica, ecc.) rispetto al progetto originario e/o alle integrazioni successivamente inviate.

Il Geom. Luigi Montanini passa dunque ad esaminare gli elaborati presentati riguardanti la matrice rifiuto come di seguito specificato.

ELABORATO 10 - recante la relazione tecnica riguardante le operazioni di recupero R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre

trasformazioni biologiche. (Rev.01 del 07.12.2021).

Il Geometra Montanini riguardo al paragrafo 6 "Metodi" chiede alla ditta proponente ragguagli riguardo alla capacità delle metodologie indicate "triturazione e macinazione" di produrre prodotti conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667, ammonendo l'impresa sull'importanza di tale aspetto che verrà inserito come prescrizione nell'atto autorizzatorio.

L'Ing. Renato Fagioli rassicura sul fatto che le metodologie indicate permettono la creazione di prodotti conformi all'UNIPLAST-UNI 10667 e che come tali, rispetteranno le caratteristiche definite nella normativa specificata e inserita all'interno dell'UNIPLAST-UNI 10667. La ditta, conferma l'Ing. Renato Fagioli, è coscia sul fatto che l'autorizzazione che verrà rilasciata implica la produzione di un prodotto conforme.

Si passa quindi ad esaminare la Tabella 2 REV 1, pag. 6, dove si riscontra un refuso. Il codice 200139 è stato inserito per mero errore e quindi va cancellato. Inoltre, si evidenzia che nella colonna "Settore destinazione" alcune delle stesse destinazioni non sono compatibili (per es. gassificazione e pirolisi).

Il Geom. Luigi Montanini, nell'esaminare in modo puntuale la Tabella 2 Bis (pag. 7, 8 e 9 dell'elaborato 10), ricorda che si tratta di operazioni di recupero R3 secondo il Decreto del Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e rileva delle discordanze e/o refusi in alcuni codici riportati.

Dopo un breve confronto in merito alla soprarichiamata Tabella 2 Bis, la Conferenza dei Servizi, propone all'impresa proponente le seguenti modifiche alla tabella come di seguito riportato:

TABELLA 2 BIS
EER 020104 6.1 Tipologia: rifiuti di plastica. 6.1.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, commerciali, agricole. 6.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti costituiti da materiali plastici. 6.1.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667. 6.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667.
EER 070213 6.2 Tipologia: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche. 6.2.1 Provenienza: industria, della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche. 6.2.2 Caratteristiche del rifiuto: granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb <3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%. 6.2.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667. 6.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667
EER 150102 6.1 Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici. 6.1.1 Provenienza: raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione. 6.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di

filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.
 6.1.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate[R3].

6.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

EER **150105** (nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 188/2020)

1.1 Tipologia: imballaggi compositi.

1.1.1 Provenienza: attività produttive, raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.

1.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti, costituiti da: imballaggi compositi di più materiali.

1.1.3 Attività di recupero:

b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]:

- impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale;
- carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, carte bituminate assenti;
- formaldeide e fenolo assenti;
- PCB + PCT <25 ppm

1.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- Ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, le operazioni di recupero dei rifiuti di carta e cartone devono essere effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni dettate dalla norma UNI EN 643.
- La carta e cartone recuperati devono essere conformi ai requisiti tecnici presenti nell'all.1 del D.M. 188/2020 conformemente ai requisiti indicati nella seguente tabella:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	norma Uni En 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1
Componenti non cartacei	% in peso	norma Uni En 643

- Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 188/2020, il rispetto dei criteri di cui sopra, previsti dall'art. 3 del medesimo decreto, è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3, la quale deve essere inviata all'Autorità Competente e a Codesta Agenzia. La dichiarazione di conformità deve inoltre essere conservata presso l'impianto di produzione o presso la sede legale, anche in formato elettronico, e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano;
- Deve essere conservato per un anno, presso l'impianto di recupero, o presso la sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b del D.M. 188/2020 e in conformità alla norma UNI 10802;
- Carta e cartone recuperati devono essere utilizzabili per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2 del D.M. 188/2020;
- Le operazioni all'interno dello stabilimento devono essere condotte secondo i criteri stabiliti dal D.M. 188/2020;
- Deve essere effettuata una divisione fisica, anche temporanea, nelle aree previste per lo stoccaggio del rifiuto recuperato in uscita dal processo, fra i lotti di EoW in attesa degli esiti analitici e i lotti di EoW con la dichiarazione di conformità;
- È vietata la miscelazione fra diversi lotti di EoW;
- Ai sensi del punto 6.1 della Circolare Ministeriale Prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", per lo stoccaggio in cumuli della carta e cartone in attesa di recupero e del materiale EoW, ai fini della sicurezza, è opportuno limitare le altezze di abbancamento a 3 metri e deve essere sempre garantita la stabilità;

- La documentazione relativa ai conferimenti nell'impianto deve essere conservata e messa a disposizione dell'Autorità di controllo per 3 anni;
- Le verifiche effettuate all'impianto, così come eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere annotate presso un apposito registro;
- I rifiuti prodotti dal processo di recupero, che devono essere stoccati in contenitori separati con apposita cartellonistica, devono essere inviati alle rispettive destinazioni secondo quanto previsto in materia di "deposito temporaneo prima della raccolta" di cui all'art. 185-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. I formulari di identificazione rifiuti relativi alle operazioni di conferimento devono essere resi disponibili alle Autorità di controllo e archiviati per 3 anni.

EER 160119

6.2 Tipologia: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche [160119]

6.2.1 Provenienza: industria, della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti.

6.2.2 Caratteristiche del rifiuto: granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb <3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%.

6.2.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate [R3].

6.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

EER 160506: trattandosi di un rifiuto pericoloso non rientra nel DM 5 febbraio 1998. Non risulta una scheda dettagliata con indicazione puntuale dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (Caso per caso) nel rispetto dell'art. 184 ter del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152. Il codice va, pertanto, eliminato in quanto non approvabile.

EER 160508: trattandosi di un rifiuto pericoloso non rientra nel DM 5 febbraio 1998. Non risulta una scheda dettagliata con indicazione puntuale dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (Caso per caso) nel rispetto dell'art. 184 ter del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152. Il codice va, pertanto, eliminato in quanto non approvabile.

EER 170203

6.2 Tipologia: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche

6.2.1 Provenienza: attività di costruzione e demolizione.

6.2.2 Caratteristiche del rifiuto: granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb <3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%.

6.2.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667

6.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667

EER 191204

6.1 Tipologia: rifiuti di plastica e gomma

6.1.1 Provenienza: impianti trattamento rifiuti

6.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti costituiti da materiali plastici e gomma derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti.

6.1.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667

6.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667.

Dall'esame della Tabella 3 (ex tabella NP9), pag. 12 dell'elaborato 10, la Conferenza dei Servizi, dopo una breve discussione, ritiene necessario che vengano stralciati i codici EER 160508 e 16059 in uscita.

La conferenza dei servizi concorda sul fatto che nel provvedimento finale vada inserita le seguente prescrizione:

- i rifiuti indicati nella lista dei possibili EER da sottoporre all'operazione R3 non dovranno essere trattati tutti contemporaneamente.

ELABORATO 11 - recante Relazione tecnica riguardante le operazioni di recupero R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metalli, (Rev.01 del 07.12.2021).

Il Geom. Luigi Montanini inizia ad esaminare l'Elaborato 11 e in particolare la Tabella 2 Bis che riporta le informazioni relative a tipologia dei rifiuti, provenienza, caratteristiche, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti rilevando delle discordanze e /o refusi in alcuni codici riportati.

Evidenza che in questa sezione viene riportato il codice 160216 tipologia 5.16 (apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi) che racchiude i R.A.E.E., rifiuti particolari che devono essere trattati in accordo a normative speciali. La scheda elaborata dall'impresa risulta, pertanto a suo avviso, incompleta mancando dettagli sulla modalità trattamento del rifiuto. Questo argomento era già stato affrontato anche nella seduta della Conferenza dei Servizi del 03/06/2021 verbale n. 7, al punto 98 che recita "Il trattamento ai RAEE veri e propri previsto in R4 e R12 dovrà essere effettuato in base al D.Lgs. n. 151/2005, chiarire modalità di effettuazione".

La Conferenza dei Servizi decide di proseguire la discussione di questo punto e sui RAEE in un successivo incontro al fine di poter tener conto del parere dell'ARPAM.

Dopo un breve confronto in merito alla soprarichiamata Tabella 2 Bis la Conferenza dei Servizi, ritiene opportuno modificare la tabella come di seguito riportato:

EER 150104

3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

3.1.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata.

3.1.2 Caratteristiche del rifiuto: imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.1.3 Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica ottenuta nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, rispettivamente, nel Regolamento Consiglio Ue **333/2011 del 31 marzo 2011**, e relativi allegati

EER 150104

3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [

3.2.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata;

3.2.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo,

rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.2.3 Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica ottenuta nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, rispettivamente, nel Regolamento Consiglio Ue **333/2011 del 31 marzo 2011**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio e sue leghe) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE* e nel Regolamento Commissione UE n. **715/2013/Ue del 25 luglio 2013**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE*.

EER 160122

5.8 Tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto.

5.8.1 Provenienza: riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica.

5.8.2 Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.

5.8.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura) per asportazione del rivestimento granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]

5.8.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rame e piombo nelle forme usualmente commercializzate ottenute, laddove applicabile, nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, nel Regolamento Commissione UE n. **715/2013/Ue del 25 luglio 2013**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE*

EER 160216

5.7 Tipologia: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio

5.7.1 Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.

5.7.2 Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%.

5.7.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibro vagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica nell'industria delle materie plastiche [R3].

5.7.4 delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: alluminio e piombo nelle forme usualmente commercializzate ottenute, laddove applicabile, nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, rispettivamente, nel Regolamento Consiglio Ue **333/2011 del 31 marzo 2011**, e relativi allegati, recante *Criteri che*

determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio e sue leghe) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

EER 160216

5.8 Tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto

5.8.1 Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli.

5.8.2 Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.

5.8.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]

5.8.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rame e piombo nelle forme usualmente commercializzate ottenute, laddove applicabile, nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, nel Regolamento Commissione UE n. **715/2013/Ue del 25 luglio 2013**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE*.

EER 160216 Trattandosi di un RAEE la Conferenza dei Servizi decide di esaminare la scheda elaborata dalla ditta nel corso di un successivo incontro in presenza dell'ARPAM.

EER 170401

3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe (Rame, bronzo, ottone).

3.2.1 Provenienza: attività di demolizione.

3.2.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.2.3 Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

c) materia prima secondaria (rame, bronzo, ottone) per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO ottenuta, laddove applicabile, nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, nel Regolamento Commissione UE n. **715/2013/Ue del 25 luglio 2013**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE*.

EER 170401

5.8 Tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto

5.8.1 Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.

5.8.2 Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.

5.8.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del

<p>rivestimento; macinazione e granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]</p> <p>5.8.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rame e piombo nelle forme usualmente commercializzate ottenuta, laddove applicabile, nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, nel Regolamento Commissione UE n. 715/2013/UE del 25 luglio 2013, e relativi allegati, recante <i>Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE</i>.</p>	
<p>EER 170402</p> <p>3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe</p> <p>3.2.1 Provenienza: attività di demolizione</p> <p>3.2.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.</p> <p>3.2.3 Attività di recupero:</p> <p>c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oli e grassi <2% in peso; • PCB e PCT <25 ppb; • inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale; solventi organici <0,1% in peso; • polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non • radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; • non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. <p>3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:</p> <p>c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO e, laddove applicabile, ottenuta nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, rispettivamente, nel Regolamento Consiglio Ue 333/2011 del 31 marzo 2011, e relativi allegati, recante <i>Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio e sue leghe) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE</i> e nel Regolamento Commissione UE n. 715/2013/UE del 25 luglio 2013, e relativi allegati, recante <i>Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE</i>.</p>	
<p>EER 170402</p> <p>Tipologia: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto</p> <p>5.7.5 Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.</p> <p>5.7.6 Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%.</p> <p>5.7.7 Attività di recupero:</p> <p>b) messa in riserva [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura) per asportazione del rivestimento, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4].</p> <p>5.7.8 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: alluminio e piombo nelle forme usualmente commercializzate ottenute, laddove applicabile, nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, rispettivamente, nel Regolamento Consiglio Ue 333/2011 del 31 marzo 2011, e relativi allegati, recante <i>Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio e sue leghe) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE</i>.</p>	
<p>EER 170403</p> <p>3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe</p> <p>3.2.1 Provenienza: attività di demolizione</p> <p>3.2.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo,</p>	

rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.2.3 Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO e, laddove applicabile, ottenuta nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, rispettivamente, nel Regolamento Consiglio Ue **333/2011 del 31 marzo 2011**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio e sue leghe) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE* e nel Regolamento Commissione UE n. **715/2013/Ue del 25 luglio 2013**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE*.

EER 170404

3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe

3.2.1 Provenienza: attività di demolizione

3.2.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.2.3 Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO e, laddove applicabile, ottenuta nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, rispettivamente, nel Regolamento Consiglio Ue **333/2011 del 31 marzo 2011**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio e sue leghe) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE* e nel Regolamento Commissione UE n. **715/2013/Ue del 25 luglio 2013**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE*.

EER 170405

3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

3.1.1 Provenienza: attività di demolizione.

3.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.1.3 Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica ottenute nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti nel Regolamento Consiglio Ue **333/2011 del 31 marzo 2011**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio e sue leghe) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.*

EER 170406

3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe

3.2.1 Provenienza: attività di demolizione

3.2.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.2.3 Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO e laddove applicabile, ottenuta nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, rispettivamente, nel Regolamento Consiglio Ue **333/2011 del 31 marzo 2011**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio e sue leghe) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE* e nel Regolamento Commissione UE n. **715/2013/Ue del 25 luglio 2013**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.*

EER 170407

3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe

3.2.1 Provenienza: attività di demolizione

3.2.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami

e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.2.3 Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI e, laddove applicabile, ottenuta nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, rispettivamente, nel Regolamento Consiglio Ue **333/2011 del 31 marzo 2011**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio e sue leghe) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE* e nel Regolamento Commissione UE n. **715/2013/Ue del 25 luglio 2013**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE*.

EER 170411

5.7 Tipologia: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto

5.7.1 Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.

5.7.2 Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%.

5.7.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura) per asportazione del rivestimento, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4].

5.7.9 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: alluminio e piombo nelle forme usualmente commercializzate ottenute, laddove applicabile, nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti nel Regolamento Consiglio Ue **333/2011 del 31 marzo 2011**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio e sue leghe) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE*

EER 170411

5.8 Tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto

5.8.1 Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.

5.8.2 Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.

5.8.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4].

5.8.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rame e piombo nelle forme usualmente commercializzate ottenute, laddove applicabile, nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, nel Regolamento Commissione UE n. **715/2013/Ue del 25 luglio 2013**, e relativi allegati, *recante Criteri che*

determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

EER 191002

3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe

3.2.1 Provenienza: lavorazione di metalli non ferrosi; impianti di selezione di rifiuti.

3.2.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.2.3 Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI e, laddove applicabile, ottenuta nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenute, rispettivamente, nel Regolamento Consiglio Ue **333/2011 del 31 marzo 2011**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio e sue leghe) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE* e nel Regolamento Commissione UE n. **715/2013/Ue del 25 luglio 2013**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE*.

EER 191202

3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

3.1.1 Provenienza: impianti di selezione di rifiuti; attività di demolizione.

3.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.1.3 Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica ottenute nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenute nel Regolamento Consiglio Ue **333/2011 del 31 marzo 2011**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio e sue leghe) cessano di essere*

considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

EER 191203

3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe

3.2.1 Provenienza: impianti di selezione di rifiuti

3.2.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.2.3 Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI e, laddove applicabile, ottenuta nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, rispettivamente, nel Regolamento Consiglio Ue **333/2011 del 31 marzo 2011**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio e sue leghe) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE* e nel Regolamento Commissione UE n. **715/2013/Ue del 25 luglio 2013**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.*

EER 200140

3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

3.1.1 Provenienza: raccolta differenziata.

3.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.1.3 Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica ottenute nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti nel Regolamento Consiglio Ue **333/2011 del 31 marzo 2011**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio e sue leghe) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.*

EER 200140

3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe

3.2.1 Provenienza: raccolta differenziata;

3.2.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.2.3 Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI e, laddove applicabile, ottenuta nel rispetto pedissequo dei criteri, delle modalità e delle disposizioni tecniche ed amministrative contenuti, rispettivamente, nel Regolamento Consiglio Ue **333/2011 del 31 marzo 2011**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio e sue leghe) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE* e nel Regolamento Commissione UE n. **715/2013/Ue del 25 luglio 2013**, e relativi allegati, recante *Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE*.

EER 200140 - Operazione di recupero di cui al punto 3.4 del DM 5/2/98 codice da cancellare in quanto la tipologia più appropriata è quella di cui al punto 3.5 del medesimo decreto trattandosi di un'operazione di lavaggio.

Il Geom. Luigi Montanini riferisce che nel provvedimento finale le modalità sopra descritte verranno inserite come prescrizioni gestionali.

ELABORATO 12, recante Relazione tecnica riguardante le operazioni di recupero **R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche**, (Rev.01 del 07.12.2021);

Il Geom. Luigi Montanini inizia ad esaminare l'Elaborato 12 e in particolare la Tabella 3 Bis che riporta le informazioni relative a tipologia dei rifiuti, provenienza, caratteristiche, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.

Dopo un breve confronto la Conferenza dei Servizi ritiene funzionale accorpate i codici EER **020203**, EER **020299** e EER **060314** in quanto trattasi, sostanzialmente della stessa tipologia di rifiuto da gestire secondo le modalità e nel rispetto pedissequo di tutte le indicazioni contenute nel punto 11.9 del Dm 5/2/1998.

Riguardo al Codice EER **020402** relativo alla tipologia "Carbonato di calcio fuori specifica", il Geom. Luigi Montanini ricorda che tale tipologia venne introdotta, da sottoporre all'operazione di recupero, fra le attività esercitate dall'impresa AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO di Fagioli Dante & C. S.n.c. [all'epoca era questa la ragione sociale] con una precedente autorizzazione (Provvedimento unico 03/2014 prot. n°

10916/2014 rilasciato dal SUAP del Comune di Fermo, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 137 del 05/03/20214 R.G. n. 343) emanata all'esito di un procedimento di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. n. 152/2006.

Con successive comunicazioni dell'impresa (datate 3/7/2017, 11/7/2017 e 28/7/2017 assunte rispettivamente ai protocolli n. 12668 del 6/7/17, n. 13522 del 20/7/17 e n. 14055 del 31/7/17), trasmesse in adempimento alle prescrizioni di cui al punto 2, lettere b) e d) del citato Provvedimento unico 03/2014, si rendevano alcune informazioni circa le caratteristiche del rifiuto, il produttore e la destinazione. Seguiva una corrispondenza fra enti e impresa (richieste integrazioni e specificazioni) che si chiudeva con il parere di questo Settore prot. n. 18938 del 19/10/2017.

Il geom. Montanini, comunque, precisa che il codice EER 020402 non risulta compreso nell'elenco dei codici autorizzati alle operazioni trattamento (recupero R3 o R4 o R5) nel vigente provvedimento di AIA (Prov. 62/2017 rilasciato dal SUAP del Comune di Fermo il 20/03/2017). Bensì, esso venne poi introdotto, come modifica dell'AIA, con il Prov. 99/2018 (determ. 66 del 25/07/2018 R.G. 630) che autorizzava, fra l'altro, la messa in esercizio parziale dell'installazione.

Precisa, inoltre, che, allora, veniva prevista soltanto la destinazione di cui al Dlgs 75/2010 e non anche la produzione di cemento. Per poter prendere in considerazione tale richiesta, l'impresa avrebbe dovuto presentare la documentazione prevista dall'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 con tutti gli elementi richiesti (caratteristiche, standard di prodotto, ecc.). In ogni caso si sarebbe trattato di una fattispecie di cessazione della qualifica del rifiuto EOW "caso per caso" non riscontrando normative di riferimento (comunitarie e/o statali) attualmente da sottoporre al parere vincolante dell'ARPAM.

L'ing. Fagioli dichiara, al riguardo, che la destinazione "produzione di cemento" possa essere stralciata dalla richiesta.

Tuttavia, conclude Montanini, trattandosi di procedimento di riesame e considerando che, per le ragioni sopra riportate, anche l'operazione di recupero R5 del codice EER 020402 da destinare ai sensi del d.lgs. n. 75/2010, rientra nella definizione di cessazione della qualifica del rifiuto EOW "caso per caso", è necessario sottoporre la richiesta al parere vincolante dell'ARPAM, in mancanza del quale non potrà essere autorizzata.

Nella successiva Tabella 4, a pag. 9, si evidenzia l'inappropriatezza del codice in uscita EER 190203 che pertanto è da ritenersi stralciato.

Si cambia argomento.

Per gli aspetti di tutela della qualità delle acque di scarico provenienti dallo stabilimento produttivo, prende la parola l'ing. Marco Barnabei per la Provincia di Fermo, che introduce il tema degli autocontrolli allo scarico delle acque di prima pioggia. Nello specifico viene esaminato il documento redatto dalla ditta il 07/12/2021, che nell'oggetto testualmente recita: "Nota di chiarimento in merito alle prescrizioni per lo scarico di prima pioggia fornite in data 18/11/2021 dall'ARPAM e successivamente rettificata con PEC del 26/11/2021, protocollo 18028". A tal riguardo, la Provincia accoglie favorevolmente le obiezioni della ditta di cui al punto "1.3" del documento, esonerando il gestore dello stabilimento dalla prescrizione dell'ARPAM che, probabilmente per un mero refuso, sostiene che: "ai fini del controllo della qualità del corpo idrico

recettore dovrà essere implementato un monitoraggio della durata di almeno un anno, del fosso recettore e del fiume Ete Vivo (a monte ed a valle del punto di immissione) dei parametri connessi al ciclo di lavorazione aziendale con frequenza trimestrale, e del parametro IBE con cadenza semestrale". La ditta correttamente obietta che "lo scarico non avviene più in acque superficiali e tale prescrizione non avendo più significato è stata eliminata con il P.U. 127/2020 a seguito della modifica dello scarico nel collettore fognario Val D'Ete collegato con il depuratore Salvano, gestito dalla Soc. CIIP S.p.A., pertanto tali parametri non debbono più essere determinati".

Diversamente, la Provincia respinge le obiezioni della ditta rispetto alla prescrizione di cui al riferimento "1.4 Il punto di scarico proveniente dal laghetto di accumulo delle acque piovane delle coperture dovrà essere dotato di adeguato pozzetto di ispezione", ritenendo opportuno consentire agli organi di controllo la possibilità di eseguire ogni verifica anche sulle acque potenzialmente non contaminate. In merito il titolare della ditta dott. Vincenzo Fagioli chiarisce che il pozzetto delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture, non essendo stato concepito per fungere anche da pozzetto fiscale, per sua conformazione alla cessazione dell'evento meteorico non conserva un battente che possa garantire l'eventuale campionamento di controllo. Al riguardo la Provincia di Fermo nella persona dell'ing. Marco Barnabei rimette a discrezione dell'ARPAM (che verrà invitata alla successiva Conferenza dei Servizi che si terrà il giorno 20/01/2021), l'eventuale richiesta di adeguamento della conformazione del pozzetto.

Infine, al punto 1.8, nel pozzetto fiscale delle acque di prima pioggia l'ARPAM prescrive: "con cadenza annuale, gli autocontrolli [...] per i parametri: BOD, COD, Solidi Sospesi Totali, Alluminio, Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco, Fosforo Totale, Azoto Totale, Azoto Ammoniacale, Idrocarburi Totali, Grassi e olii animali vegetali, Tensioattivi Totali". Al fine di verificare il rispetto delle concentrazioni limite previste dalla tabella 3, dell'allegato 5, alla parte terza del DLgs 152/2006 per gli scarichi nella pubblica fognatura, ad eccezione delle sostanze pericolose di cui all'art.108 del DLgs 152/2006, per le quali si applicano i limiti previsti dalla stessa tabella 3, ma per gli scarichi in acque superficiali. A tal riguardo la ditta accoglie la richiesta del rispetto del limite in acque superficiali per il parametro Idrocarburi totali, anche se lo scarico avviene in fognatura. Inoltre la ditta aggiunge spontaneamente ai parametri da sottoporre ad autocontrollo il pH, ma contesta la necessità di sottoporre ad autocontrolli i parametri: Fosforo totale, Azoto totale, Azoto Ammoniacale, Tensioattivi totali, Grassi ed olii animali e vegetali. La ditta esprime a sostegno di quest'ultima obiezione l'assenza di attività a cielo aperto che non siano quelle di deposito, carico e scarico, dei contenitori ermetici che vengono aperti e chiusi esclusivamente negli spazi interni degli opifici. Alla contestazione in merito alla presenza nei vari allegati della foto di un operatore, visibile negli spazi esterni, con in mano una lancia per il lavaggio pronta all'uso, il titolare della ditta replica che la stessa aveva solo uno scopo dimostrativo con il fine di mostrare l'attrezzatura in dotazione. Eventuali contaminazioni della pavimentazione esterna da parte degli involucri ermetici che vengono depositati in questo spazio, generano un confronto tra i consulenti ambientali della ditta e la Provincia di Fermo nella persona dell'ing. Marco Barnabei. La Conferenza si conclude accordando alla ditta la facoltà di escludere i suddetti cinque parametri dagli autocontrolli, con l'avviso tuttavia che le verifiche dell'ARPAM comprenderanno sempre anche questi parametri che la ditta ha escluso.

Vista la nota dell'ARPAM prot. n. 628 del 12/01/2021 con la quale si comunicava l'impossibilità dell'agenzia

a partecipare alla Conferenza dei Servizi stante le assenze di personale, il dott. Roberto Fausti, dirigente del III Settore della Provincia di Fermo, riferisce che il Dott. Marchigiani, Dirigente dell'ARPAM – Servizio Territoriale Provincia di Fermo, da lui sentito telefonicamente, ha comunicato la disponibilità della medesima Agenzia a partecipare ad un altro incontro al fine discutere in merito alla documentazione integrativa presentata dall'Impresa Vincenzo Fagioli Srl RPAM.

La Conferenza dei Servizi decide di riconvocarsi per il 21 gennaio 2022.


CONCLUSIONI

Considerata l'impossibilità dell'ARPAM – Servizio Territoriale Provincia di Fermo a partecipare alla seduta odierna della Conferenza dei Servizi per mancanza di personale, come comunicato con nota prot. n. 628 del 12/01/2021 (assunta in pari data con nota prot. n. 307). Ricontrata da parte del Dirigente del III Settore della Provincia di Fermo, dott. Roberto Fausti, la disponibilità della medesima ARPAM a discutere in merito alla documentazione presentata dall'impresa per quanto di propria competenza.


La Conferenza dei Servizi stabilisce di riprendere i lavori il 21 gennaio 2022.

I lavori della Conferenza si sospendono alle ore 13.30 circa e si conviene di riprenderli il 21 gennaio 2021.

Il verbalizzante: l'istruttore direttivo Dott.ssa Laura Lupi



L'istruttore direttivo: Geom. Luigi Francesco Montanini



Visto: il Dirigente Dott. Roberto Fausti

